

**CONTRATTO PER AFFIDAMENTO PERCORSI ASSISTENZIALI  
PER SOFFERENTI PSICHICI NELLA ZONA-DISTRETTO BASSA  
VAL DI CECINA. CIG 74825847A6**

**TRA**

L'AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST con sede in Pisa, via Cocchi  
7/9, con P.IVA/C.F. 02198590503, rappresentata nel presente atto dal dr.  
BENSA Franco, nato a [redacted] il [redacted] / [redacted] / [redacted], il quale interviene nel  
presente atto in qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore UOC  
Acquisizione Servizi Socio-Sanitari

**E**

la "NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE", con sede legale in  
Rosignano Marittimo (LI), Via G. Rossa n. 51 con C.F. e P. IVA 00607790490,  
legalmente rappresentata dal Sig. AGOSTINI Marco, nato a [redacted] ( ) il  
[redacted] / [redacted] / [redacted],

**PREMESSO:**

- che con decreto 1746 del 01/06/2018 è stato provveduto all'indizione di una  
procedura negoziata per l'affidamento di percorsi assistenziali per sofferenti  
psichici Zona-Distretto Bassa Val di Cecina per la durata di 5 (cinque) anni;
- che con lo stesso provvedimento è stato provveduto all'approvazione della  
documentazione di gara;
- che le operazioni di gara si sono concluse in data 07/11/2018 e che, con  
Decreto n. 3684 del 03/12/2018 è stato provveduto all'aggiudicazione definitiva  
del suddetto servizio alla NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE;
- che sono stati eseguiti i controlli di legge sull'affidatario, ai sensi della  
normativa vigente, e la relativa documentazione è acquisita agli atti di ufficio;

- che con decreto n. 811 del 08/03/2019 è stato provveduto all'approvazione dello schema di contratto da sottoscrivere dalle parti contraenti successivamente all'acquisizione dell'efficacia, rappresentata dal decorso dei termini di pubblicazione;

Tutto quanto sopra premesso tra le parti **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO:**

#### **ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento da parte dell'AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST alla NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE dei percorsi assistenziali per sofferenti psichici nella Zona-Distretto Bassa Val di Cecina.

Il servizio oggetto dell'appalto deve essere svolto con l'osservanza di tutte le specifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dal Progetto Tecnico presentato dall'appaltatore in sede di gara e che le parti contraenti dichiarano di riconoscere come parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché materialmente non allegato.

La NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE, si obbliga allo spostamento delle attività nell'immobile indicato nell'offerta presentata in sede di gara entro quattro mesi dalla data di decorrenza dell'affidamento.

#### **ART. 2) DURATA**

Il presente contratto avrà durata di n. 5 (cinque) anni a decorrere dal 01/01/2019 con scadenza alla data del 31.12.2023.

In considerazione di quanto espresso sin dagli atti alla scadenza del contratto è ammessa una proroga nelle more della scelta del nuovo contraente, per un massimo di n.6 (sei) mensilità dietro richiesta della Stazione appaltante.

### ART. 3) CORRISPETTIVO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'importo per l'esecuzione dei servizi in oggetto è contrattualmente stabilito in € 2.820.590,69 compreso di Iva al 5%, per la durata quinquennale del contratto, per un importo annuo compreso IVA pari ad € 564.118,14.

I prezzi contrattuali dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, fatti salvi gli adeguamenti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

### ART. 4) MODALITA' DI FATTURAZIONE, TERMINI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si obbliga alla presentazione delle fatture secondo la normativa vigente e come descritto dall'art. 13 della scheda tecnica allegata al Capitolato Speciale d'Appalto.

Il pagamento delle fatture avrà luogo, da parte dell'Azienda, ai sensi del D.Lgs n. 231/2012 e successive modifiche ed integrazioni, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di conclusione delle verifiche di conformità e di regolare esecuzione delle prestazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

La data di arrivo della fattura è attestata dalla data di invio allo SDI (Sistema di Interscambio). L'attestazione fa fede a qualsiasi effetto.

L'appaltatore si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nell'ipotesi di cui sopra la risoluzione del contratto opera di pieno diritto, successivamente all'accertamento dell'inadempimento, senza l'obbligo di

costituzione in mora dell'appaltatore.

#### **ART. 5) CAUZIONE DEFINITIVA**

Le parti contraenti si danno atto che l'appaltatore NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE ha provveduto alla prestazione di idonea cauzione definitiva ai sensi degli artt. 103 e 93 del D. Lgs n. 50/2016 a mezzo di polizza Fideiussoria definitiva n. 1366223 emessa in data 18/12/2018 da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. rilasciata Agenzia di AELLE – Genova per un importo somma garantita di € 129.745,22.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a carico dell'appaltatore compresi quelli per i quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e/o sull'emissione dell'ultimo mandato di pagamento delle fatture.

#### **ART. 6) GARANZIE E RESPONSABILITA' CIVILE**

Le parti contraenti si danno atto che l'appaltatore NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE polizza n. 370200132 emessa da Generali, agenzia di Livorno Via Cairoli (I45 00), con il massimale di € 5.000.000,00, conservate agli atti di ufficio, a copertura del rischio per responsabilità civile nello svolgimento di tutte le attività del servizio di che trattasi.

L'appaltatore si impegna a produrre, ad ogni scadenza annuale delle polizze, i certificati assicurativi che ne attestano il rinnovo della garanzia per tutta la durata dell'appalto.

#### **ART. 7) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Rimangono ad esclusivo carico dell'appaltatore gli oneri previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e quelli che per legge gli competono.

#### **ART. 8) MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

Le modalità di esecuzione del servizio sono indicate nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati e nell'offerta tecnica presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese in sede di gara.

In caso di mancata effettuazione della prestazione secondo quanto richiamato dal presente articolo, l'Azienda procederà all'applicazione delle penali come da Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 9) RISPETTO NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'appaltatore è tenuto al rispetto di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'appalto e dettagliato nell'offerta tecnica relativamente alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori.

L'appaltatore è responsabile nei confronti sia dell'Azienda che dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio.

Lo stesso deve garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Nel caso in cui la valutazione dei rischi preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al decreto del Ministero della Sanità del 28.09.1990 e del D.Lgs n. 81/2008.

#### **ART. 10) PENALI**

Le penali in caso di inadempienza contrattuale sono quelle stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto.

## ART. 11) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore, con l'affidamento del servizio in oggetto e per tutta la durata del contratto, assume il ruolo di "responsabile esterno" del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n° 679 del 27 aprile 2016.

Nell'atto giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento Europeo sulla Privacy n° 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, di cui l'appaltatore sarà destinatario nella sua qualità di "responsabile esterno" del trattamento dei dati personali, sono definite le azioni di protezione dei dati che è tenuto a porre in essere in base alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

## ART. 12) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Sono vietati la cessione del presente contratto, salvo i casi indicati dal Capitolato Speciale d'appalto, il subappalto, totale o parziale delle attività, non avendo l'appaltatore espresso in sede di gara, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs n. 50/2016, la volontà di procedere allo stesso.

## ART. 13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le ragioni per le quali l'Azienda è legittimata alla risoluzione del contratto per inadempimento sono indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto

## ART. 14) CONTROLLI E VIGILANZA SULLA GESTIONE

L'Azienda si ritiene legittimata all'esecuzione, nella fase di esecuzione del contratto, delle attività di controllo e vigilanza, assumendo la responsabilità, in caso di mancata effettuazione dei controlli, della mancata prescrizione all'appaltatore degli interventi di ripristino delle condizioni previste dalla

normativa e della mancata attuazione delle sanzioni in caso di inadempienza dell'appaltatore.

#### **ART. 15) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE**

Per l'attività di direzione dell'esecuzione del contratto, l'Azienda procede all'indicazione del Dr. Luigi Valoroso.

#### **ART. 16) SPESE PER LA REGISTRAZIONE**

Il contratto verrà formalmente sottoscritto in una delle forme previste dalla legge.

Lo stesso è soggetto alla registrazione in caso di uso. In tal caso la spesa di registrazione è a carico della parte che la richiede.

La Società Nuovo Futuro Cooperativa Sociale, iscritta all'Albo Regionale Cooperative Sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, sezione "A" rientrando ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n. 117 del 03/07/2017 negli enti del Terzo settore, sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82, comma 5 dello stesso D. Lgs.

#### **ART. 17) DISPOSIZIONI ULTERIORI**

L'appaltatore si obbliga a comunicare all'Azienda ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento relativo all'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.

#### **ART. 18) DOMICILIO DELLE PARTI**

Per effetto del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

#### **ART. 19) FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, le stesse convengono che il Foro competente sia quello di Pisa.

## ART. 20) NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, viene fatto rinvio al Capitolato Speciale di Appalto, all'offerta tecnica presentata in sede di gara e alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale vigente oltre che al Codice Civile.

Tutto quanto sopra premesso, che le parti contraenti dichiarano di accettare, le stesse procedono alla sottoscrizione del presente atto.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per AZ. USL Toscana Nordovest

Per Nuovo Futuro Coop. Sociale

Direttore Acquisizione Servizi Socio-Sanitari

Il Legale Rappresentante

Dr. Franco Bensa

Sig. Marco Agostini

Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale.

BENSA FRANCO  
REGIONE TOSCANA/01386030488  
18.04.2019 10:38:21 CEST

